



ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO FORESTALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Bologna, 1 agosto 2018. Sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 244 del 1 u.s. è stato pubblicato il Regolamento regionale 1 agosto 2018 n. 3 recante *“Regolamento forestale regionale in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 30/1981”* (http://www.agrotecnici.it/news/regolamento_forestale_regionale.pdf) che mette ordine nel settore forestale in maniera tale da rendere maggiormente utilizzabile il patrimonio forestale, al tempo stesso senza far venir meno la sua necessaria tutela.

Per quanto riguarda i tecnici abilitati alla redazione di Piani e progetti di assestamento forestale la Regione Emilia-Romagna prevede correttamente che essi siano redatti da **“tecnici forestali abilitati”**, senza indicare nominativamente l’Albo di appartenenza; tale formulazione è corretta e rispettosa del riparto delle competenze costituzionali fra Stato e Regioni (*che riserva alla esclusiva competenza della legge statale l’individuazione delle competenze professionali agli iscritti in Albi*).

Sotto questo profilo gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati integrano pienamente la figura del **“tecnico forestale abilitato”**, come altresì precisato dall’art. 1-bis comma 16 della legge 116 del 11 agosto 2014 che espressamente indica, fra le competenze degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento forestale. Al riguardo così recita la disposizione:

“L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.”

è ovviamente buona norma che il professionista Agrotecnico ed Agrotecnico laureato provenga da un corso di studi idoneo oppure (*nel caso provenga da un corso di studi non idoneo*) che abbia perlomeno svolto corsi o maturato una significativa e documentata attività specifica nel settore.

